AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

AVVISI FISCALI INVIATI OLTRE I TERMINI DELLA ROROGA COVID, SCATTA LA PROTESTA DEI CONTRIBUENTI

14 Luglio 2024



PESCARA – L'Agenzia delle Entrate, segnalano i contribuenti, continua a notificare avvisi di accertamento per l'anno 2017 oltre il termine del 31 dicembre 2023, utilizzando la sospensione di 85 giorni prevista dall'art. 67, comma 1, del decreto legge n. 18/2020 ('Cura Italia'), introdotta per l'emergenza Covid disattendendo, a quanto pare, l'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024 della Direzione centrale di Roma che aveva invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini 'ordinari' di decadenza.

Sulla questione dell'applicabilità della proroga – si legge sull'Ansa . introdotta dall'articolo 67 del D.L. 18/2020 ai termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento tributari è stato interpellato il commercialista di Pescara, Luca Orsini.

"È un fatto che continua a suscitare dibattito – spiega all'Ansa Orsini – soprattutto per le annualità non direttamente interessate dalle disposizioni emergenziali del Covid-19. Durante la fase più critica della pandemia, il legislatore ha deciso di concedere ai contribuenti diverse proroghe per gli adempimenti fiscali, inclusi quelli relativi alle dichiarazioni e ai versamenti ed allo stesso tempo, è stato previsto un rinvio analogo anche per gli enti impositori, che hanno potuto beneficiare di una sospensione di 85 giorni per le loro attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Una proroga, quindi, che operava su due fronti: quello del contribuente e quello dell'amministrazione parificando i diritti ed i doveri dell'uno e dell'altro".

"L'Agenzia delle Entrate è stata però da subito di diverso avviso – prosegue il professionista – ritenendo che la proroga in questione avrebbe influito per tutti i periodi d'imposta per i quali i termini di accertamento non erano ancora spirati al momento dell'entrata in vigore della sospensione: interpretazione che ha suscitato non poche perplessità, stante l'evidente

disparità di trattamento. Una disparità che ha portato diverse corti di giustizia tributaria a disattendere, di recente, la tesi dell’Agenzia. È pur vero che si tratta di pronunce di primo grado, ma è altrettanto vero che appare ben difficile, a mio avviso, che organi giurisdizionali superiori possano confermare, in favore dell’Agenzia, una siffatta disparità di trattamento.”

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli